

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA N. 9

Data ordinanza 29/07/2025

OGGETTO:	CHIUSURA DELLA PUBBLICA VIA SANDRO PERTINI DALL'INCROCIO CON LA SP 85, VIA CADEFERRO, E L'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE CON RELATIVA ASFALTATURA, A PARTIRE DAL GIORNO 04.08.2025 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.
----------	--

IL SINDACO

VISTA la determinazione del Responsabile Area Tecnica, n° 90 del 05.07.2025, con la quale venivano affidati i lavori di messa in sicurezza della sede stradale con asfaltatura del tratto di strada denominato via Sandro Pertini compreso tra l'incrocio con la SP 85 via Cadeferro e l'intersezione con la via Cavour alla ditta Asfalti & scavi Boccelli Srls con sede in via del Cantone, Torrile (PR) – p.i. e c.f. 02850780343;

VISTA la richiesta della ditta appaltante di chiusura del tratto di strada per permettere i lavori di cui sopra;

VISTA la necessità per permettere alla ditta affidataria delle opere, l'esecuzione di tali opere;

CONSIDERATO che le opere sopra comunicate sono di intralcio alla libera circolazione sul tratto indicato della pubblica via Sandro Pertini;

CONDIDERATO che la chiusura della via Sandro Pertini, non pregiudica la circolazione stradale di mezzi essendo presenti percorsi alternativi che la ditta appaltante segnalerà con regolare cartellonistica;

CONSIDERATO di dover mettere in sicurezza sia la viabilità che l'impresa appaltatrice;

CONSTATATO che le aree edili da delimitare occupano l'intera sede stradale;

CONSIDERATO il sopraggiunto motivo di evitare il rischio di problematiche legate al traffico di passaggio;

VISTO l'art.7 del D.L. n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione al codice della strada;

VISTO l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO l'art. 21 comma 2 del codice della strada e l'art. 31 del Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO il sopraggiunto motivo di evitare il rischio di problematiche legate al traffico di passaggio;

ORDINA

La chiusura della pubblica via Sandro Pertini dall'incrocio con la SP 85, via Cadeferro, e l'intersezione con Via Cavour, per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del manto stradale e relativa asfaltatura, a partire dal giorno **04.08.2025** e fino al termine dei lavori.

L'impresa esecutrice delle opere è obbligata:

- alla posa dei relativi cartelli stradali ed alla loro cura e manutenzione così come indicato nella presente ordinanza con adeguata segnalazione;

- alla posa di adeguata segnaletica stradale che indichi i percorsi alternativi alla via Sandro Pertini.

Del provvedimento in oggetto è data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sindaco dott. Gozzi Alessandro.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di .Brescia;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/1992

La Polizia Municipale in convenzione del Comune di Casalmaggiore e le Forze dell'ordine cui la presente è trasmessa per conoscenza sono incaricate di far osservare la presente ordinanza e vigilare sulla sua applicazione.

SI INFORMA
(ai sensi dell'art. 3,4° comma, della legge 241/1990)

Ai sensi dell'art.3-comma 4-della legge 241/90 n°241 avverso la presente ordinanza può essere predisposto ricorso gerarchico al Signor PREFETTO DI CREMONA o in via giurisdizionale al TAR di Brescia entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Il Sindaco
GOZZI ALESSANDRO / InfoCamere S.C.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)